



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante: *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"* ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* ed in particolare l'articolo 1, comma 780 e 781;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di cui alla nota 14788 del 25 febbraio 2010;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

VISTO il D.P.R. 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 272 del 20 luglio 2015 con la quale viene stabilita la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2013/2014, in misura pari al 8,16% del premio assicurativo dovuto per l'anno 2015;

CONSIDERATO che nella citata determina n. 272 del 20 luglio 2015, l'INAIL ha attestato che *"sono maturate le condizioni per assentire lo sconto per l'annualità 2015"*.

VISTO il DM 18 dicembre 2014 che ha fissato le percentuali di sconto per l'anno 2014 nella misura del 7,99% del premio assicurativo dovuto;

VISTO il parere reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di cui alla nota prot. n. 60738 del 28.07.2015;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

La riduzione spettante alle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita per l'anno 2015, in misura pari al 8,16% del premio assicurativo dovuto.

Articolo 2

Le economie, eventualmente generate dall'applicazione dell'articolo 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto.

L'INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

17 SET. 2015

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

